


S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.
Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.
C.F./P.IVA 06520871218

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632



DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno tredici del mese di giugno dell'anno duemiladiciotto, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- visto l'art. 16 comma 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;
- vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- visto il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e ss. mm. e ii."
- visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 27 Aprile 2017, giusta Delibera del Sindaco Metropolitano n. 226 del 15 dicembre 2016 ex art. 26 co. 1 del Dlgs 175/2016, approvata dal Consiglio Metropolitano il 05.04.2017;

CONSIDERATO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare le evacuazioni di rifiuto trattato dagli impianti STIR di Tufino e Giugliano, al fine di favorire la ricettività del rifiuto RSU CER 20.03.01 proveniente dai Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità, per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali e della salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A., affinché venga evitata la giacenza di rifiuti solidi urbani nel territorio cittadino metropolitano e si contribuisca alla

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character.

salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica presso i Comuni della Città Metropolitana di Napoli, è necessario ricorrere a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino, provvedendo alla gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano, secondo la cogente normativa;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. gestisce, altresì, il mantenimento dei Siti e delle Discariche, incluse la Discarica di Chiaiano e la Discarica di Terzigno, ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, provvedendo, per il tramite delle opportune azioni amministrative, gestionali, tecnico esecutive ed operative, ad assicurare la tenuta delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente;

- che, relativamente al sito discarica di Chiaiano, la SAPNA SpA ha aggiudicato in data 03.05.2016, a seguito di gara pubblica, i lavori in via definitiva di messa in sicurezza e chiusura definitiva (capping) della discarica di Chiaiano;

- che, parallelamente, la S.A.P.NA. presentava alla Regione Campania, U.O.D. Napoli, istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Ordinanza n. 293/2009 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere, sempre in ottica di massima tutela ambientale, autorizzazione alla copertura della discarica (cd. capping) con sistemi geosintetici, molto più performanti rispetto ai materiali argillosi a suo tempo prescritti in A.I.A.;

- che la Regione Campania, con nota prot. 2017.0090986 dell'08/02/2017, nel prendere atto della modifica in parola, richiedeva alla S.A.P.NA. entrambe le garanzie finanziarie di cui alle lettere a (attivazione discarica) e b (post-mortem discarica), comma 3, dell'art. 14, del D. Lgs. 36/2003;

- che la SAPNA SpA, a seguito della missiva regionale, stipulava la polizza di cui alla lettera a) mentre rappresentava alla U.O.D. di Napoli di non aver rinvenuto sul mercato prodotti assicurativi per la gestione post-mortem della discarica di cui alla lettera b) di durata trentennale, nonostante le reiterate ed approfondite ricerche di mercato e sottoponeva all'Autorità Competente polizze cauzionali con piani quinquennali-decennali rinnovabili;

- che la predetta U.O.D. della Regione Campania, con nota del 10/08/2017 richiedeva all'Avvocatura Regionale uno specifico parere consegnato alla S.A.P.NA. S.p.A. in data 17/11/2017 e che tale parere prescriveva alla SAPNA la sottoscrizione di garanzie finanziarie di durata trentennale;


- che, a seguito del predetto parere questa S.A.P.NA spa ha adito il TAR Campania contro la Regione Campania per l'annullamento delle note Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti e del parere dell'Avvocatura Regionale PP 81-50-06-2017 del 16/10/2017 e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

- che con ordinanza n. 228/18 il Tar Campania ha respinto l'istanza cautelare azionata da questa S.A.P.NA spa pertanto ricorre la necessità inderogabile di ricorrere in appello innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato - Roma per la riforma dell'ordinanza n. 228/18;

- che in tale ambito, attesa la complessità delle norme soprarichiamate e degli adempimenti ad esse collegati a cui ottemperare, è necessario avvalersi di specifiche competenze in materia tecnico-giuridico ed ambientale che non sono attualmente riscontrabili tra il personale in forza alla S.A.P.NA. S.p.A.;


- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;

- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfettaria;



h

per quanto sopra visto, considerato e premesso



DETERMINA

- di affidare all' **avv. Giannicola Galotto** legale di fiducia, iscritto all'elenco dei professionisti di questa SAP.NA. SpA, al prot. n. 0012138 del 22/12/2017 l'incarico di rappresentare e difendere dinanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato – Roma, contro la Regione Campania, per la riforma dell'Ordinanza n.228/18 con la quale è stata respinta l'istanza cautelare proposta dalla S.A.P.N.A spa avverso e per la sospensione delle note Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti e del parere dell'Avvocatura Regionale PP 81-50-06-2017 del 16.10.2017 e di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali relativi alle garanzie finanziarie ex art. 14, comma 3, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2003 per la chiusura definitiva (*capping*) del sito "Discarica Chiaiano (Na) - Cava Poligono";

- di fissare quale onorario per le prestazioni degli avvocati G. Galotto e S. Russo, di cui al predetto incarico, un unico compenso sulla base del D.M. 55/2014 con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A., in via presuntiva in euro 5.949,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e spese di procedura.

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Affari Generali, all'Ufficio Amministrazione e Finanza, al Direttore Tecnico della S.A.P.N.A. S.p.A.;
- che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico;
Copia verrà inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico